



CORTE DI APPELLO DI BARI - SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in persona del G.A. Avv. Stefano Pescatore, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento per equa riparazione ex lege 89/01 promosso da

██████████, ██████████ e ██████████,

parte ricorrente, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Dimundo

Contro

**MINISTERO DI GIUSTIZIA**, in persona del Ministro in carica pro tempore.

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 24 marzo 2025 parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del danno subito per violazione del termine ragionevole del processo (ex lege 89/2001), conseguente alla durata eccessiva di un giudizio in materia civile, che ha avuto il seguente svolgimento:

Con atto di citazione del 13/16/2016, ██████████, ██████████ e ██████████, convenivano in giudizio i propri germani ██████████, ██████████, ██████████ e ██████████ in un giudizio civile avente ad oggetto: inefficacia delle disposizioni testamentarie della propria comune madre sig.ra ██████████.

La causa, iscritta a ruolo innanzi al Tribunale di Bari al numero RG 9885/2016, veniva decisa con sentenza 5073/2024 del 18 dicembre 2024, con l'accoglimento della domanda degli attori.

Il giudizio, in unico grado, ha avuto una durata pari ad anni nove (considerata quale anno intero la frazione superiore a mesi sei), eccedendo di anni sei la durata ragionevole del processo ipotizzata dalla legge 89/2001.

Tutto quanto innanzi premesso:

Letto l'art. 2 bis della legge 24 marzo 2001 n. 89, comma 1, comma 1 ter comma 2 e comma 3;

Determina

L'indennizzo dovuto, a norma dell'art. 2056 del codice civile, tenuto conto del comportamento del giudice e delle parti; della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa e dell'esito del giudizio, nella misura di Euro 3.300,00 per ciascuna parte.

INGIUNGE

Al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., di pagare immediatamente in favore di ciascuno dei ricorrenti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] la somma di Euro 3.300,00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo, oltre le spese del procedimento che liquida (ai sensi della legge 89/2001 – art. 3 comma 6 – DM 55/2014, Tabella /8, procedimenti monitori, con maggiorazione per la difesa di due parti) in Euro 27,00 per anticipazioni, Euro 580,00 per competenze, oltre rimborso forf., CPA ed IVA in misura di legge, se dovuta, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Dimundo, dichiaratosi anticipatario.

Autorizza in mancanza la provvisoria esecuzione.

Si comunichi immediatamente mediante PEC al difensore di parte ricorrente, il quale entro il termine di cui all'art. 5 della L. 89/2001 dovrà notificare il ricorso introduttivo ed il presente decreto al Ministero obbligato, a pena di inefficacia del decreto medesimo in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni dal suo deposito in Cancelleria.

Avverso il presente decreto può essere proposta opposizione nei modi e nei termini di cui all'art. 5-ter L. 89/01. In caso di definitività, il decreto sarà comunicato al Procuratore della Corte dei Conti – Sezione Puglia, ed ai titolari dell'azione disciplinare.

Così deciso in Bari il **24 aprile 2025**

Il G.A. designato

(Avv. Stefano Pescatore)

